

Regione Umbria


Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>
e-mail: atti@crumbria.it

ATTO N.

PROPOSTA DI LEGGE
di iniziativa
dei Consiglieri Filipponi e Proietti

“DISPOSIZIONI PER LA TUTELA E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI DIGITALI”



Relazione illustrativa


Proposta di legge concernente:

“Disposizioni per la tutela e la sicurezza dei lavoratori digitali ”

Per lavoratore digitale siamo ad intendere quel lavoratore che, indipendentemente dalla tipologia e dalla durata del rapporto di lavoro, offre la disponibilità della propria attività di esercizio all'impresa, c.d. piattaforma digitale, che organizza l'attività al fine di offrire un servizio a terzi mediante l'utilizzo di un'applicazione informatica, determinando le caratteristiche del servizio e fissandone il prezzo. Le piattaforme digitali sono le imprese che, qualunque sia il luogo di stabilimento, mettono in relazione a distanza per via elettronica, le persone per la vendita di un bene, la prestazione di un servizio o lo scambio o la condivisione di un bene o un servizio.

E' ormai evidente, in particolare, la sempre maggior diffusione dei riders, cioè dei "fattorini" impiegati nell'attività di consegna di beni per conto altrui mediante l'ausilio, in ambito urbano, di velocipedi o veicoli a motore; sono ragazzi, anche se ormai si tratta sempre più spesso anche di over 40, che si occupano della consegna a domicilio di cibo, e non solo. Infatti questa nuova categoria di lavoratori è composta prevalentemente da giovani che cercano un modo per guadagnare qualche extra, ma purtroppo sono stati registrati anche numerosi lavoratori appartenenti ad una fascia d'età non più giovane o persone che usano il lavoro da ciclo fattorino per arrotondare il guadagno a fine mese, evidenziando la drammaticità sociale attuale. Per quanto riguarda la diffusione di queste nuove figure, basti pensare che sono circa 15000 in Italia i lavoratori impiegati nel food delivery, il 10% degli occupati totali della gig economy, numero in costante aumento negli ultimi anni. Anche in Umbria la piattaforma Deliveroo, per esempio, ha evidenziato un aumento degli ordini del 219% nel 2019 rispetto al 2018.

L'ammodernamento e la digitalizzazione del mercato del lavoro non hanno portato però ad un auspicato avanzamento delle tutele del lavoratore digitale: sono recenti i fatti di cronaca che riportano incidenti subiti con gravi conseguenze da chi effettua consegne a domicilio attraverso le applicazioni digitali. L'emergenza sanitaria da diffusione di Covid – 19 che stiamo vivendo, nazionale e mondiale, non fa altro che sottolineare l'importanza e l'urgenza di fornire maggiori tutele ai lavoratori digitali. Nel continente asiatico, nei mesi di gennaio e febbraio le richieste di consegne di cibo a domicilio hanno visto un incremento a due cifre. Situazione analoga anche nel nostro Paese come conseguenza dei decreti governativi con cui sono state introdotte le misure di contenimento del contagio: i lavoratori delle piattaforme digitali stanno




rischiando la loro salute e quella delle altre persone, quindi mai come in questa situazione emergenziale sono emerse tutte le criticità sia in tema di sicurezza, sia in tema di prevenzione e di tutela della salute.

Ad oggi questi lavoratori sono inquadrati come lavoratori autonomi che riescono spesso a garantire anche consegne 24 ore su 24 ed il cui datore di lavoro non è l'esercizio commerciale, ma una piattaforma online. Si considerano piattaforme digitali i programmi e le procedure informatiche utilizzate dal committente che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono strumentali alle attività di consegna di beni, fissandone il compenso e determinando le modalità di esecuzione della prestazione.

In alcune città e regioni italiane la questione dei riders è già stata affrontata: "la Carta dei Diritti Fondamentali de Lavoratori Digitali nel contesto urbano" è stata siglata a Bologna, "la carta dei Valori del Food Delivery" a Milano e la Regione Lazio ha approvato una legge regionale sulla gig economy. La Carta dei Diritti del Lavoratore, sulla scia di quanto già portato a termine da altre regioni italiane, è uno strumento utilissimo e funzionale ad un maggior monitoraggio dei lavoratori digitali, delle piattaforme digitali con un programma annuale di interventi concernenti l'informazione sui diritti dei lavoratori e la loro formazione in materia di salute, di sicurezza, di previdenza e di assistenza.

Il cambio di passo in termini legislativi di garanzie è arrivato a livello nazionale, quando è stata apprestata una prima forma di tutela e di riconoscimento dei diritti dei riders. È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 2019 la Legge n. 128/2019, di conversione del D.L. n. 101/2019 (cd. "D.L. tutela lavoro e crisi aziendali"), con cui si è tentato di integrare alcune previsioni previste dal d.lgs. n. 81/2015, andando ad estendere le disposizioni in merito alle collaborazioni organizzate dal committente anche "qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali", cioè cercando di estendere alle prestazioni di lavoro organizzate mediante "piattaforme anche digitali" le tutele proprie del lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015. Ciò significa che saranno applicabili ai riders ed in generale ai lavoratori digitali gli istituti tipici del lavoro subordinato, quindi, a titolo esemplificativo: la retribuzione minima fissata dal contratto collettivo di riferimento, le tutele previdenziali, la malattia, le ferie, l'indennità di disoccupazione e il TFR.



Gruppo assembleare
Partito Democratico


Tale intervento normativo rappresenta un enorme passo in avanti nel riconoscimento delle nuove categorie di lavoratori digitali, necessario a fronte di un contesto attuale così radicalmente modificato anche in gran parte dalla nuova era digitale e della “Gig Economy”. Alla luce delle tante nuove realtà nate ed in procinto di nascere in un mondo, quello digitale appunto, in costante e velocissima evoluzione, resta comunque complicato riuscire ad apprestare tutele a favore di tutte le nuove forme di prestazioni, collaborazioni e qualsiasi altra tipologia di attività di servizi o anche semplicemente verificare la messa in atto di tutte le tutele prevista con questo importante intervento legislativo.

I lavoratori digitali in situazioni come quella che oggi sta vivendo il nostro Paese, colpito da una grave e improvvisa emergenza sanitaria, hanno effettuato ed effettuano ancora oggi un servizio in molti casi indispensabile, specialmente quando consegnano cibo e/o spesa e/o prodotti di prima necessità a persone malate, molto anziane oppure sole e che non possono uscire né essere aiutate da chi di solito gli dà una mano. Ed è proprio in situazioni così emergenziali e difficilmente gestibili che emerge tutta la fragilità di un sistema di tutele importante e che segna sicuramente un notevole passo in avanti nell’ottica di innalzare i livelli di tutela dei lavoratori dell’era digitale, ma allo stesso tempo molto recente, che ancora non ha avuto il tempo di produrre tutti gli effetti soprattutto per quanto riguarda gli aspetti della sicurezza e della salute sul lavoro e per la tutela dai rischi a cui sono esposti.

Con questa proposta di legge si intende fare in modo che la Regione Umbria diventi promotrice dello sviluppo responsabile della nuova economia legata alle piattaforme digitali, rafforzando a livello locale quanto introdotto dalla legge nazionale al fine di proteggere queste nuove figure professionali, sempre più diffuse e variegate, con l’impegno specifico di affrontare temi come la promozione della salute, della tutela e della sicurezza del lavoro. In particolare l’articolato composto da 10 articoli.

In sintesi una breve relazione sull’articolato della legge:

Articolo 1 (Principi): descrive i principi su cui si vuole basare la legge quali la promozione della salute, della tutela e della sicurezza del lavoro, definendo la Regione come sostenitrice dello sviluppo responsabile dell’economia digitale, quale fattore di crescita economica, cercando di rimuovere gli ostacoli di ordine economico, culturale e sociale che impedirebbero il pieno sviluppo della persona, rispettando il diritto di ogni persona ad avere un trattamento giusto ed equo alle condizioni e alla sicurezza del lavoro.



Gruppo assembleare
Partito Democratico


Articolo 2 (Finalità e ambito di applicazione): individua le finalità principali della legge, nello specifico la tutela della dignità della salute e della sicurezza del lavoratore digitale, il miglioramento della trasparenza del mercato e il contrasto al lavoro non sicuro, ad ogni forma di disuguaglianza e di sfruttamento e ne definisce i suoi ambiti di applicazione quali il lavoratore digitali esulando dalla tipologia e dalla durata del rapporto di lavoro offrendo la disponibilità della propria attività di servizio all'impresa denominata piattaforma digitale.

Articolo 3 (Tutela della salute e della sicurezza): prevede il dovere da parte della Giunta di predisporre e mettere in atto tutte le misure necessarie finalizzate a promuovere la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore digitale e sottoporre eventuali criticità che emergono. Inoltre prevede l'obbligo da parte della piattaforma digitale di individuare tutte le misure finalizzate a promuovere la tutela e la sicurezza del lavoratore digitale, della garanzia della tutela piena ed integrale contro gli infortuni nell'attività di servizio, dell'adozione di misure per la formazione in materia di salute e di sicurezza con particolare formazione sui possibili rischi e danni derivanti, fornendo, inoltre, i lavoratori degli adeguati dispositivi di protezione utilizzati per l'attività di servizio.

Articolo 4 (Informativa preventiva al lavoratore digitale): determina che il lavoratore digitale debba avere chiara informativa riguardo al lavoro che andrà a svolgere ai fini di tutelarne la salute e la sicurezza, stabilendo preventivamente un chiaro compenso e definendo le indennità speciali.

Articolo 5 (Parità di trattamento e non discriminazione nel rating reputazionale): statuisce la parità di trattamento e di non discriminazione nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e di pari opportunità, garantendo al lavoratore digitale un'informativa trasparente riguardo al funzionamento dell'algoritmo che determina l'incontro fra la domanda e l'attività di servizio.

Articolo 6 (Portale del lavoro digitale della Regione): individua il portale del lavoro digitale della Regione, composto dell'anagrafe regionale dei lavoratori digitali e del registro regionale delle piattaforme digitali, come principale strumento atto a tutelare il lavoratore digitale. Chiarisce inoltre che sarà la Giunta regionale, con apposita deliberazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, a stabilirne criteri, modalità, e i termini di iscrizione.



Gruppo assembleare
Partito Democratico


Articolo 7 (Consulta regionale del lavoro digitale): istituisce, presso l'Assemblea legislativa, la Consulta regionale del lavoro digitale quale organo permanente di consultazione sulle politiche in materia di lavoro digitale. Oltre l'Assessore regionale con delega al lavoro e dell'assessore allo sviluppo economico (membri di diritto), è l'Assemblea Legislativa, con propria Deliberazione, ad individuarne la composizione composta da soggetti pubblici e privati, dalle parti sociali e dai sindacati. La norma dispone le sue finalità e ne stabilisce la partecipazione a titolo gratuito senza oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 8 (Carta dei diritti dei lavoratori digitali): con questa norma si prevede l'istituzione della Carta dei diritti dei lavoratori digitali elaborata dalla Consulta elabora e da approvarsi su proposta della Giunta regionale, con deliberazione dell'Assemblea Legislativa, previo parere della commissione competente.

Articolo 9 (Accordi): definisce gli accordi che Regione stipula con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e compagnie assicurative per rafforzare l'efficacia degli strumenti di monitoraggio e controllo nei confronti dei nuovi lavori digitali. Stabilisce, altresì, la promozione di accordi con le USL regionali al fine di dare attuazione all'articolo 3 in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

Articolo 10: quantifica i nuovi oneri finanziari derivanti dall'attuazione della legge (in particolare dagli interventi previsti dall'articolo 6) in euro 30.000 per l'anno 2025, da iscriversi alla Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 01 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro", Titolo 2 "Spese in conto ca- pitale" del bilancio regionale di previsione 2025-2027, nei capitoli di spesa di nuova istituzione appositamente destinati.

Per gli esercizi finanziari successivi al 2025, la spesa viene quantificata annualmente nella legge di bilancio.



Gruppo assembleare
Partito Democratico

Relazione tecnico-finanziaria

Proposta di legge

concernente:

“Disposizioni per la tutela e la sicurezza dei lavoratori digitali”

Gli articoli 1 e 2 sono rispettivamente dedicati all'illustrazione dei principi a cui si ispira la proposta di legge e alle descrizioni delle finalità e dei destinatari del provvedimento. Per questo non prevedono oneri finanziari a carico del bilancio regionale.


Gli articoli 3, 4 e 5 descrivono le forme di tutela che le piattaforme digitali devono garantire ai propri lavoratori in termini di sicurezza sul luogo di lavoro, di fornitura dei dispositivi elettronici per l'attività di servizio e per la manutenzione dei mezzi di trasporto, nonché gli obblighi informativi e le garanzie di parità di trattamento che le imprese devono garantire nei confronti di tutti i propri lavoratori. Gli oneri finanziari generati da tali disposizioni sono pertanto a carico delle singole piattaforme digitali e non comportano aggravii per il bilancio regionale.

L'articolo 6 prevede l'istituzione del portale del lavoro digitale della Regione Umbria, composto dall'anagrafe regionale dei lavoratori digitali e del registro regionale delle piattaforme digitali ed il riconoscimento da parte della Regione della dicitura "Economia leale" (Fair Economy). Le spese per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono quantificabili in euro 30.000,00 e trovano copertura nelle disponibilità delle somme stanziata alla Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 01 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio regionale di previsione 2025-2027, da iscriverne nei capitoli di spesa di nuova istituzione appositamente destinati.

L'articolo 7 istituisce la "Consulta regionale del lavoro digitale". Come previsto dal comma 6, la partecipazione all'organismo è a titolo gratuito e pertanto non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

L'articolo 8, dedicato all'istituzione della Carta dei diritti dei lavoratori digitali, che viene elaborata dalla Consulta elaborata ed approvata dall'Assemblea Legislativa. L'adozione di tale documento di intenti non genera di per sé oneri di carattere finanziario.

L'articolo 9 prevede che la Regione stipuli accordi con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e compagnie assicurative per rafforzare l'efficacia degli strumenti di monitoraggio e controllo nei confronti dei nuovi lavori digitali. E' inteso che la stipula di tali accordi avvenga a titolo gratuito, in quanto la Regione Umbria apporta il proprio contributo attraverso l'istituzione e l'implementazione del portale del lavoro digitale




Gruppo assembleare

Partito Democratico

della Regione Umbria, dell'anagrafe regionale dei lavoratori digitali e del registro regionale delle piattaforme digitali, come descritto nell'articolo 6. Pertanto la norma non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

L'articolo 10, contiene la norma finanziaria e riassume quanto fin qui esposto, quantificando gli oneri complessivi derivanti dell'attuazione della legge in euro 30.000 per l'anno 2025. Per gli esercizi finanziari successivi al 2025, si stabilisce che la spesa venga quantificata annualmente nella legge di bilancio.



Proposta di legge regionale
“Disposizioni per la tutela e la sicurezza dei lavoratori digitali ”

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
(Principi)

1. La Regione, nel rispetto degli articoli 4, 32, 41 e 117, terzo comma, della Costituzione ed in attuazione dell'articolo 13 dello Statuto e del D.Lgs. n.81 del 15 giugno 2015, promuove la tutela della salute e la tutela e sicurezza del lavoro quali principi fondamentali per garantire alla persona un lavoro sicuro e dignitoso, adottando, tra l'altro, le misure volte a garantire la salubrità dell'ambiente di vita e di lavoro.

2. La Regione sostiene l'innovazione in tutte le sue forme e promuove lo sviluppo responsabile dell'economia digitale quale fattore di crescita economica e di nuova occupazione nonché assicura la tutela del lavoro attraverso la rimozione degli ostacoli di ordine economico, culturale e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, a norma dell'articolo 3 della Costituzione.


3. La Regione, nel rispetto di quanto previsto nel Pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato il 17 novembre 2017 dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione dell'Unione europea, riconosce il diritto di ogni persona ad avere un trattamento giusto ed equo in merito alle condizioni e alla sicurezza del lavoro, all'accesso alla protezione sociale e alla formazione, indipendentemente dalla tipologia e dalla durata del rapporto di lavoro.

4. La Regione promuove, altresì, una nuova cultura del lavoro digitale nel territorio regionale.

Art. 2
(Finalità e ambito di applicazione)

1. In attuazione dei principi di cui all'articolo 1, al fine di rafforzare le tutele introdotte con il Decreto Legge n.101 del 3 settembre 2019, la presente legge detta disposizioni dirette a:

- a) tutelare la dignità, la salute e la sicurezza del lavoratore digitale;
- b) migliorare la trasparenza del mercato del lavoro digitale, garantendo ai lavoratori un'acquisizione completa dell'informativa di cui all'articolo 4;
- c) contrastare il lavoro non sicuro ed ogni forma di disuguaglianza e di sfruttamento;



Gruppo assembleare
Partito Democratico

- d) individuare strumenti operativi, di consultazione e di programmazione.
2. La presente legge si applica al lavoratore, di seguito denominato lavoratore digitale, che, indipendentemente dalla tipologia e dalla durata del rapporto di lavoro, offre la disponibilità della propria attività di servizio all'impresa, di seguito denominata piattaforma digitale, che organizza l'attività al fine di offrire un servizio a terzi mediante l'utilizzo di un'applicazione informatica, determinando le caratteristiche del servizio e fissandone il prezzo.
3. In particolare la presente legge si pone l'obiettivo di rafforzare la normativa vigente prevista per la tutela dei lavoratori impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui con l'ausilio, in ambito urbano, di velocipedi o veicoli a motore, i quali svolgono la propria attività attraverso l'utilizzo di piattaforme anche digitali (c.d. riders) e di predisporre strumenti di verifica e controllo della predisposizione di tali tutele.


CAPO II LE TUTELE

Art. 3 (Tutela della salute e della sicurezza)

1. La Giunta regionale predispone e mette in atto tutte le misure necessarie finalizzate a promuovere la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore digitale.
2. Nel rispetto della normativa vigente in materia e al fine di garantire al lavoratore digitale la tutela piena e integrale contro gli infortuni nell'attività di servizio, la piattaforma digitale adotta interventi e misure per la formazione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro del lavoratore digitale e, in particolare, sui rischi e danni derivanti dall'esercizio dell'attività di servizio e sulle procedure di prevenzione e di protezione.
3. La piattaforma digitale, con oneri a proprio carico, fornisce al lavoratore digitale dispositivi di protezione conformi alla disciplina in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e provvede alle spese di manutenzione dei mezzi e degli strumenti utilizzati per l'attività di servizio.

Art. 4 (Informativa preventiva al lavoratore digitale)

1. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del lavoratore digitale, la piattaforma digitale fornisce un'informativa preventiva ed esaustiva:



Gruppo assembleare
Partito Democratico

- a) sui rischi generali e sui rischi specifici connessi alla particolare modalità di svolgimento del lavoro di servizio;
- b) sul luogo in cui è svolta l'attività di servizio;
- c) sull'oggetto dell'attività di servizio;
- d) sul compenso e sulle indennità speciali;
- e) sugli strumenti di protezione assegnati;
- f) sulle modalità con cui l'algoritmo determina l'incontro fra la domanda e l'offerta di servizio;
- g) sulla procedura di verifica di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c).

Art. 5

(Parità di trattamento e non discriminazione nel rating reputazionale)

1. Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e di pari opportunità e non discriminazione, la piattaforma digitale garantisce al lavoratore digitale un'informativa trasparente riguardo al funzionamento dell'algoritmo che determina l'incontro fra la domanda e l'attività di servizio.
2. La Giunta regionale promuove a livello territoriale all'articolo 9, comma 4, e in ogni caso ogni altra attività utile a garantire, da parte della piattaforma digitale, al lavoratore digitale:
 - a) un utilizzo trasparente dell'algoritmo che determina l'incontro fra la domanda e l'offerta dell'attività di servizio;
 - b) una procedura di valutazione della prestazione chiara e trasparente al fine della formazione del rating reputazionale;
 - c) una procedura di verifica imparziale del rating reputazionale a seguito di contestazione da parte del lavoratore digitale;
 - d) la portabilità del rating reputazionale nel passaggio da una piattaforma a un'altra.


CAPO III

GLI STRUMENTI

Art. 6

(Portale del lavoro digitale della Regione)

1. È istituito il portale del lavoro digitale della Regione.
2. Il portale di cui al comma 1, si compone dell'anagrafe regionale dei lavoratori digitali, di seguito denominata anagrafe, e del registro regionale delle piattaforme digitali, di seguito denominato registro.




Gruppo assembleare
Partito Democratico

3. Il lavoratore digitale che svolge l'attività nel territorio regionale può iscriversi all'anagrafe. L'iscrizione all'anagrafe è gratuita.
4. La piattaforma digitale, se in regola con le disposizioni contenute nella presente legge, può iscriversi nel registro. L'iscrizione al registro è gratuita e consente, tra l'altro, di utilizzare la dicitura "Economia leale" (Fair Economy), riconosciuta dalla Regione.
5. La Giunta regionale, con apposita deliberazione da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente in materia, stabilisce criteri, modalità e termini per l'iscrizione all'anagrafe e al registro.

Art. 7

(Consulta regionale del lavoro digitale)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, è istituita, presso l'Assemblea legislativa, la Consulta regionale del lavoro digitale, di seguito denominata Consulta, quale organismo permanente di consultazione in relazione alle politiche in materia di lavoro digitale.
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assemblea legislativa individua con propria deliberazione la composizione della Consulta, che è presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di lavoro con la partecipazione, oltre che dell'Assessore competente in materia di sviluppo economico e del presidente della commissione consiliare competente in materia di lavoro, dei soggetti pubblici e privati che intervengono a diverso titolo nel settore del lavoro digitale nonché delle parti sociali.
3. I componenti della Consulta, sono individuati con atto del Presidente dell'Assemblea legislativa.
4. La Consulta, anche in collaborazione con l'osservatorio permanente istituito di cui Art. 47-octies del D.Lgs. n.81 del 15 giugno 2015:
 - a) fornisce indicazioni per la definizione di un programma annuale degli interventi;
 - b) Elabora studi e ricerche in materia di lavoro digitale;
 - c) formula all'Assemblea legislativa proposte riguardanti il perfezionamento della legislazione nazionale in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoratore digitale;
 - d) monitora, anche attraverso i dati acquisiti tramite l'anagrafe, le evoluzioni dell'economia digitale e il loro impatto sul mercato del lavoro;
 - e) esamina le problematiche concernenti l'applicazione delle tutele in materia di salute e di sicurezza del lavoratore digitale;



Gruppo assembleare
Partito Democratico

- f) monitora in merito alla corretta applicazione del capo V bis del decreto 81 nel territorio regionale e trasmette annualmente una relazione alla commissione consiliare competente;
 - g) monitora il rispetto delle tutele contrattuali e retributive previste dalla normativa nazionale vigente ed il rispetto degli adempimenti obbligatori dei datori di lavoro in merito alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
 - h) favorisce il costante confronto tra piattaforme, lavoratori digitali e parti sociali.
5. L'organizzazione e il funzionamento della Consulta sono stabiliti con determinazione del Segretario generale dell'Assemblea Legislativa.
6. L'istituzione della Consulta non comporta oneri a carico del bilancio regionale e la partecipazione alla stessa è a titolo gratuito.

Art. 8


(Carta dei diritti dei lavoratori digitali)

1. La Consulta elabora la Carta dei diritti dei lavoratori digitali, da approvarsi su proposta della Giunta regionale, con deliberazione dell'Assemblea legislativa, previo parere della commissione competente, con la finalità di promuovere principi, regole e tutele a garanzia dei lavoratori digitali e delle piattaforme digitali, per il loro sviluppo armonico nella società e per il riconoscimento del loro ruolo nella Regione, nonché di sostenere il principio di consumo responsabile in capo a ogni consumatore.

Art. 9

(Accordi)

1. La Regione promuove la stipula di accordi con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e compagnie assicurative aventi a oggetto la disciplina attuativa delle tutele previdenziali e assicurative previste dalla normativa nazionale attualmente in vigore.
2. In attuazione dell'articolo 6 e al fine di rafforzare l'efficacia degli strumenti di monitoraggio e controllo nei confronti dei nuovi lavori digitali, la Regione promuove accordi con gli organi di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
3. In attuazione dell'articolo 3 ed al fine di valorizzare gli strumenti di sostegno in materia di salute e di sicurezza sul lavoro del lavoratore digitale, in particolare, sui rischi e danni derivanti dall'esercizio dell'attività di servizio e sulle procedure di prevenzione e di protezione, la Regione Umbria promuove la stipula di accordi con le Aziende



Gruppo assembleare
Partito Democratico

Sanitarie territoriali. Tali accordi potranno avere ad oggetto, altresì, corsi di formazione per i lavoratori digitali.

4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione avvia il confronto a livello territoriale regionale con i soggetti pubblici e privati che intervengono a diverso titolo nel settore del lavoro digitale.

Art. 10

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 6, quantificabili per l'anno 2025 in euro euro 30.000,00, si provvede con le risorse disponibili di cui alla Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 01 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio regionale di previsione 2025-2027, nei capitoli di spesa di nuova istituzione appositamente destinati.

2. Per gli esercizi finanziari successivi al 2025, la spesa di cui al comma 1 trova copertura nei limiti delle risorse stanziare annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

I CONSIGLIERI

Francesco Filippini (Primo firmatario)

Maria Grazia Proietti